

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 136 del 07/07/2011 - rif. PREC 206/10/L

Parere di Precontenzioso n. 136 del 07/07/2011 - rif. PREC 206/10/L d.lgs 163/06 Articoli 73 - Codici 73.1

A fronte dell'inesattezza contributiva causata dalla scarsa chiarezza della formulazione degli atti di gara, l'amministrazione, in ossequio ai principi di buona fede e di tutela del legittimo affidamento, deve consentire l'integrazione dell'importo entro un termine perentorio, senza adottare la sanzione dell'immediata esclusione (Consiglio di Stato, sez. V, 12.7.2010, n. 4478; Parere dell'Autorità n. 4 del 31 gennaio 2008). A maggior ragione deve ritenersi illegittima l'esclusione del concorrente che ha comunque fornito la prova del versamento del contributo, correttamente e tempestivamente effettuato. L'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23.12.2005, n. 266 e l'art. 8, comma 12 del Codice dei contratti, che tale norma richiama, non dispongono infatti alcun obbligo o onere formale o procedurale a pena d'esclusione circa i tempi e le modalità di prova dell'avvenuto pagamento. La norma di legge sopra richiamata tutela un interesse erariale a contenuto economico-finanziario, connesso alle esigenze di copertura delle spese di funzionamento dell'Autorità di vigilanza e non può tradursi, in conformità ai predetti principi comunitari ed alla ormai consolidata giurisprudenza in materia di possibilità di regolarizzazione degli oneri fiscali e di bollo (per molti versi analoghi al contributo in esame), nella previsione di filtri formali (quali l'obbligo di allegazione della ricevuta del pagamento fin dal primo deposito della documentazione amministrativa) insuscettibili di regolarizzazione formale e quindi capaci di causare l'esclusione di imprese che comunque adempiono al previsto onere contributivo e che sono inoltre in possesso dei prescritti requisiti economici e professionali, e che consentirebbero dunque di estendere la competizione per la scelta della migliore offerta.